

Trattamenti estetici e responsabilità per lesioni conseguenti

di S. Marinello

Due modelle ricorrevano a un centro estetico per sottoporsi a un trattamento mesoterapico anticellulitico.

Tale trattamento consisteva nella inoculazione di varie sostanze che dovevano aggredire le molecole lipidiche e nel successivo massaggio meccanico che avrebbe dovuto favorire l'assorbimento – per drenaggio – di tali sostanze.

Il trattamento veniva praticato da un medico e veniva iniziato senza che le due donne venissero sottoposte a preventivi test o indagini circa eventuali allergie o intolleranze e senza l'esplicita dichiarazione di consenso informato.

Secondo le dichiarazioni rese dalle due pazienti, dopo il quinto giorno di trattamento, una di loro aveva notato l'insorgere di rigonfiamenti sulle cosce, dolenti e calde al tatto, e aveva di ciò informato telefonicamente il medico, che le aveva prescritto di applicare ghiaccio e una pomata antibiotica, terapia dalla quale, dopo circa una settimana, non aveva tuttavia tratto benefici di sorta.

La donna, quindi, aveva nuovamente avvertito il medico, rappresentandogli che il dolore si era fatto acuto, sì da non consentirle neppure di sedersi; recatasi nuovamente in quel centro, la dott.ssa aveva proceduto a un test allergologico, con esito negativo, e aveva prescritto alla paziente di eseguire altri massaggi e di sottoporsi a trattamenti con lampada per mascherare gli aloni neri.

A tal punto, la cliente si era rivolta al suo medico di medicina generale, che le aveva prescritto antibiotici e una ecografia: visti gli esiti di tale ultimo esame, il medico le aveva consigliato di rivolgersi a un chirurgo, atteso che si erano evidenziati ascessi, e un chirur-

go le aveva indicato la necessità immediata di un intervento.

Poco dopo le era infatti stato eseguito un primo intervento chirurgico.

Successivamente si erano resi necessari altri interventi di incisione, effettuati, ambulatorialmente e in anestesia locale.

Quali postumi erano residue cicatrici fino a metà coscia, avvallamenti e aloni neri che impedivano alla paziente di indossare minigonne e costumi da bagno e di continuare a svolgere la sua attività di modella.

Anche l'altra cliente, alla quinta delle dieci sedute programmate, aveva notato alcuni rigonfiamenti sulle cosce e tanto aveva fatto notare al centro estetico, ricevendo assicurazioni circa il fatto che si trattava di effetti normali del trattamento.

Una sera, la donna, facendo la doccia, aveva notato che uno dei rigonfiamenti era "scoppiato", fuoriuscendone un liquido trasparente e bianco, frammisto a sangue.

L'indomani si era recata dal suo medico curante, e successivamente, un chirurgo aveva proceduto a intervento di incisione di diciassette ascessi, cui erano seguite medicazioni e cure di altri ascessi via via comparsi.

Erano residue 26 cicatrici con aloni neri e avvallamenti.

A seguito di ciò, nei confronti del medico del centro estetico veniva iniziato procedimento penale per imputazioni di cui all'art. 590 c.p.

Nel corso dell'incidente probatorio veniva effettuata una perizia che indicava in termini di alta probabilità la causazione da infezione batterica e ne addebitava la causa al medico sulla scorta di tre considerazioni: la insufficiente igiene del luogo, la insufficiente

igiene della cute delle pazienti prima delle iniezioni, la contaminazione originaria o successiva all'apertura delle fiale riutilizzate dei farmaci iniettati.

Il consulente di parte civile, sottolineava che il profilo colposo della condotta dell'imputata ancora più evidente, emergeva dall'erroneo trattamento terapeutico praticato dopo che i disturbi e gli ascessi si erano già prodotti e che l'imputata medesima aveva giudicato gli ascessi come infettivi, giacché aveva somministrato alle due pazienti gli antibiotici.

Il Tribunale di Torino, affermava la penale responsabilità dell'imputata, condannandola anche al risarcimento del danno in favore delle parti civili, cui assegnava provvisoria.

Sul gravame dell'imputata, la Corte di Appello di Torino e successivamente la Corte di Cassazione, confermavano la decisione del primo giudice.

Quest'ultimo aveva ritenuto che le lesioni si erano originariamente verificate per infezione causata dall'inquinamento ambientale, richiamando il notorio fenomeno di contaminazione da semplice contatto fra camice non pulito o piano di appoggio e siringhe, aghi, liquidi.

Individuava i profili di colpa dell'imputata nell'aver operato in un ambiente soggetto

ad alti rischi di inquinamento igienico, nel non aver sottoposto le pazienti ad anamnesi su possibili intolleranze, nel non aver richiesto alle stesse e ottenuto il loro consenso informato, nell'aver utilizzato un *cocktail* di farmaci non indicati per la cura della cellulite.

Quanto, poi, al rilievo che sarebbe stata ravvisata una colpa eziologicamente connessa con l'aggravamento della malattia nel trattamento terapeutico successivo all'evento lesivo, senza affrontare mai l'incidenza causale autonoma e indipendente dei medici che si sono succeduti nelle cure apprestate alle pazienti, per intanto i giudici del merito non hanno ravvisato alcuna imperizia o negligenza o inosservanza di regole mediche nell'azione dei chirurghi o di altri medici che interlocutorio nella vicenda, non potendo, di certo, quelle prestazioni ritenersi "inadeguate" solo perché gli ascessi sarebbero recidivati.

In ogni caso, peraltro, l'eventuale errore del terzo che subentra nella posizione di garanzia non sarebbe comunque idoneo a escludere il nesso di causalità con la condotta dell'agente che già versi in colpa e che per primo era stato investito di quella posizione, determinativa di quella prevedibile - e realizzata - sequenza lesiva (Corte di Cassazione 30057/2006).

